



COMUNE DI MONTEGALDELLA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA O IN MODALITÀ MISTA

(Approvato con delibera di C. C. n° 25 del 27/06/2022)

SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Dispositivi e strumenti tecnologici.....	3
Articolo 3 – Dei lavori	3
Articolo 4 – Pubblicità, trasparenza e registrazione.....	4
Articolo 5 – Rinvio.....	4

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplina lo svolgimento delle sedute, con collegamenti da remoto (a distanza, in luogo diverso dalla sede comunale) in videoconferenza e in forma promiscua o mista (ossia, parte in presenza e parte da remoto, in videoconferenza) del consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale può riunirsi, oltreché in modalità tradizionale, detta “in presenza” (che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede):
 - a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
 - b) in forma promiscua o mista, con alcuni componenti “in presenza” e altri collegati da remoto in videoconferenza.
3. Colui che presiede la seduta – normalmente il sindaco – ed il segretario comunale (o chi legalmente li sostituisce) rientrano a pieno titolo nelle sopra indicate possibilità.
4. Le sedute – in via convenzionale – si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.
5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in via analogica, anche alle sedute della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, con le opportune o le necessarie semplificazioni ed adattamenti.

Articolo 2 – Dispositivi e strumenti tecnologici

1. La partecipazione a distanza alle sedute presuppone la disponibilità di strumenti telematici/tecnologici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Gli strumenti telematici/tecnologici possono essere di proprietà di ciascun partecipante o possono essere messi a disposizione dall’ente, ove già nella sua disponibilità (e senza che ciò comporti alcun obbligo di acquisto di strumentazione di sorta a carico del comune stesso).
3. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti/conessioni dei partecipanti alla seduta che impediscano la partecipazione in videoconferenza, chi presiede la seduta può valutare la sospensione della seduta in attesa di ripristinare il collegamento.

Articolo 3 – Dei lavori

1. Nel verbale di seduta si specifica chi è intervenuto in videoconferenza.
2. Normalmente, l’ordine del giorno per la convocazione del consiglio indica la modalità di svolgimento delle sedute, videoconferenza o mista.
3. Non potranno essere posti all’ordine del giorno del consiglio comunale argomenti per i quali è prevista la votazione segreta, in quanto incompatibile con la videoconferenza.
4. Chi presiede la seduta (o – comunque – il sindaco) può invitare dirigenti, funzionari, collaboratori, esperti, personalità, rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni, ecc. (comunque denominati) esterni o interni all’ente, a partecipare, anche da remoto, alle riunioni in videoconferenza, per relazionare o intervenire su specifici argomenti.
5. Il segretario comunale svolge l’appello in avvio di seduta. Chi presiede la seduta accerta – tramite l’audio ed il video – l’identità del componente. L’appello potrà essere ripetuto nel corso della seduta, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta chi presiede la seduta lo ritenga opportuno. Qualora non risulti possibile verificare in modo certo l’identità dei partecipanti in videoconferenza, gli stessi saranno considerati assenti.

6. Dovrà essere garantita, con la collaborazione attiva da parte di tutti, una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la libera espressione delle opinioni.
7. Per coloro che sono collegati in videoconferenza il voto dovrà essere reso mediante appello nominale svolto dal Segretario, al fine di consentire a chi presiede la riunione e al Segretario medesimo l'identificazione certa del votante e la sua posizione favorevole o contraria o la sua astensione,
8. Durante lo svolgimento delle riunioni, il partecipante che intenda temporaneamente allontanarsi o definitivamente abbandonare la seduta, prima di sospendere o interrompere la videoconferenza, dovrà comunicarlo a chi presiede la seduta e al Segretario al fine di consentire a quest'ultimo la corretta compilazione del verbale, allo stesso modo e per le medesime finalità, nel caso di allontanamento temporaneo, dovrà comunicare con immediatezza a chi presiede la seduta e al Segretario di essere nuovamente presente.

Articolo 4 – Pubblicità, trasparenza e registrazione

1. Le sedute del consiglio – fatte salve le eccezioni normate dal “*Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale*” – sono pubbliche. Ad eccezione delle riunioni che si svolgono in seduta segreta, le riunioni in videoconferenza o in forma promiscua possono essere registrate e – in quanto pubbliche – i relativi files audio e video possono essere resi noti mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente. Detti files possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a mero titolo di esempio: Facebook, You Tube, ecc.).
2. Le riunioni in videoconferenza o in forma promiscua del consiglio possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media.
3. Chi presiede la seduta del consiglio, ad avvio dei lavori, rammenta ai partecipanti se i lavori sono registrati e che i files audio e video potranno essere resi noti mediante pubblicazione e – ove previsto – che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
4. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, comma 2, lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come anche modificato dal d.lgs. 101/2018) che giustificano la eventuale e possibile registrazione istituzionale e diffusione istituzionale dell'audio e del video delle riunioni.
5. In nessun caso e per nessun motivo sono ammesse altre o diverse forme di registrazione audio o video o di diffusione streaming delle sedute da parte dei consiglieri o – in presenza della fattispecie – del pubblico.
6. In ogni caso – anche nell'eventualità in cui non si eseguano la registrazione o la diretta streaming, nei termini di cui sopra – a garanzia della trasparenza e della pubblicità delle sedute consiliari si provvede con la pubblicazione dei relativi verbali, nei termini di legge, sul sito web istituzionale dell'ente.

Articolo 5 – Rinvio

1. Per quanto qui non previsto o disciplinato, si rinvia alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e del Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, ove e in quanto compatibili, nonché – in via residuale – alle norme di legge in materia.